

Prot. 02SD&A

Milano, 10 luglio 2020

Spett.le
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Via Mario Carucci, 71
00143 Roma RM

Oggetto: Open Hearing dedicato al tema della BREXIT – CONTRIBUTO ADACI

Questa Associazione nel confermare il proprio apprezzamento per l'apertura di codesta Agenzia al confronto con le Associazioni, un percorso nuovo ma che consente di stabilire un rapporto di fiducia con le Istituzioni, ha particolarmente apprezzato il tema posto dell'Open Hearing di lunedì 6 luglio.

Dall'inizio del percorso della Brexit con il referendum del 23 giugno 2016, gli operatori non hanno avvertito cambiamenti nella propria attività e nonostante i richiami ai cambiamenti che si sarebbero verificati è calata, con il trascorrere del tempo, la loro attenzione non avendo riscontrato implicazioni dirette.

Al 31 dicembre 2020, la fine del periodo transitorio determinerà, invece, profondi cambiamenti per gli operatori, sia nell'ipotesi del *no deal*, sia in quella in cui le due aree raggiungano un *accordo di partenariato* che, comunque, sulla base delle dichiarazioni di Michel Barnier, non potrà che avere portata limitata.

Gli operatori devono ora prepararsi e in tale direzione abbiamo raccolto la Comunicazione¹ del 9 luglio della Commissione e pertanto **questa Associazione si adopererà per una più ampia sensibilizzazione alla problematica tra i propri associati.**

Una preoccupazione, tuttavia, riguarda **il consolidamento delle posizioni degli operatori logistici in Francia, Belgio ed Olanda dove sembrerebbe verranno indirizzate la maggior parte delle operazioni doganali** originando significativi effetti negativi per il sistema Paese:

- Per effetto di una conseguente sottrazione di realtà economiche dal nostro territorio, **diminuirebbe la concentrazione imprenditoriale, ma anche i posti di lavoro disponibili** con un peggioramento della già precaria situazione dell'Italia;
- lo spostamento dell'attività doganale comporterebbe anche una **riduzione della capacità di controllo che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà esercitare** con il conseguente arrivo nel nostro Paese di merci meno selezionate e comportamenti potenzialmente distorsivi sui quali l'Italia non potrà incidere;
- **il gettito derivante dalla deduzione forfettaria dal dazio** del rimborso delle spese di riscossione sostenute dall'amministrazione doganale nazionale, **sarà soggetta ad una riduzione** se i traffici che

¹ [Getting ready for changes - Communication on readiness at the end of the transition period between the European Union and the United Kingdom](#)

naturalmente si svolgevano nel nostro Paese si trasferiranno nei Nord Europa. È legittimo supporre che si sposteranno non soltanto le operazioni con UK, ma che vi si consolideranno anche quelle dirette verso altri Paesi che attualmente sono operate in Italia.

Premesso quanto sopra, al fine di contrastare i negativi effetti economici e finanziari dell'uscita del Regno Unito dell'UE, si propone di:

1. Intervenire con una modifica dell'attuale quadro normativo per **evitare il versamento dell'IVA per le importazioni da UK prevedendo al suo posto la registrazione nei registri IVA acquisti e vendite dell'imposta liquidata nella dichiarazione doganale**, con modalità analoghe a quelle previste per le cessioni comunitarie. A ciò non osta l'art. 211 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006. Anche altri SM dell'UE adotterebbero già oggi misure di favore di tale specie.

Non appare neppure da trascurare che un effetto di neutralizzazione del versamento dell'IVA si potrebbe ottenere con l'immissione in libera pratica in altro SM nell'ambito del regime 42, con invio successivo dei beni in Italia, concretizzando un'operazione equivalente alla una cessione comunitaria.

Senza una modifica normativa, **l'attuale regime del versamento dell'IVA in Dogana finirebbe per disincentivare gli operatori che volessero effettuare le operazioni doganali in Italia.**

1. **Rendere operativo prima della fine dell'anno:**
 - a. lo **sdoganamento centralizzato nazionale**
 - b. **l'iscrizione nelle scritture del dichiarante (EIDR)**

entrambe le semplificazioni, annunciate nel Tavolo tecnico e-Customs del 24 settembre 2019 di codesta Agenzia, consentirebbero alle aziende di maggiore dimensione o con maggiori interscambi di razionalizzare la propria attività logistica e doganale riducendone i costi e di avere un unico Ufficio delle Dogane come interlocutore.

2. **Incentivare e facilitare il rilascio dell'autorizzazione** ad operare presso **luogo autorizzato**; tale facilitazione, soprattutto se adeguatamente stimolata dall'Agenzia, permette agli operatori di gestire più efficacemente la propria logistica, i tempi di presa e consegna della merce, decongestionando gli Uffici e consentendo di posizionare la merce direttamente dove questa viene preparata o ricevuta.
3. **Velocizzare le operazioni di controllo delle operazioni doganali**

Le operazioni doganali sono ormai in generale processate con rapidità da parte dell'attuale sistema doganale ancorché siano in corso evoluzioni per l'adeguamento al CDU e per arrivare all'assetto definitivo dello Sportello Unico DOganale e dei COntrolli (SUDOCO).

Quando si innestano controlli da parte di uffici dell'Agenzia sulle dichiarazioni presentate, **i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi** in molti casi non rispettano quelli voluti dal DL n. 145/2013 (1 ora nel caso di CD - 5 ore per la VM - 3 gg in caso di prelievo campioni). Per assicurare un'"appetibilità" del nostro Paese rispetto agli SM del nord Europa è necessario che l'Agenzia solleciti gli Uffici operanti a **rispettare le previsioni imposte dal legislatore proprio a questo scopo**, nell'ottica della semplificazione e sburocratizzazione.


Un ulteriore aspetto che incide sulla velocità di sfogamento è rappresentato dal **prelievo campioni che dovrebbe essere riservato esclusivamente ai casi di effettiva necessità**, dopo un'attenta valutazione e in caso di reale timore che possa essere stato commesso un errore o una frode. Talvolta invece si ha la sensazione che il prelievo venga richiesto da chi procede per il timore di incorrere in responsabilità successive. È chiaro che, laddove non strettamente necessario, il prelievo rallenta il processo di svincolo, sia in ragione delle operazioni tecniche necessarie, sia per l'attesa dell'esito dai laboratori di analisi; per talune merci, poi il prelievo si traduce in un effettivo e non marginale danno economico a causa del

deterioramento di delicati imballaggi e/o il conseguente danneggiamento di beni di elevato valore unitario. **Una più rigida regolamentazione di tale attività da parte della Direzione dell'Agenzia consentirebbe agli operanti di superare alcune segnalate difficoltà.**

Tutte le precedenti proposte oltre a semplificare il rapporto doganale tra operatori ed Agenzia rappresenterebbero un potenziale stimolo al mantenimento delle operazioni doganali e logistiche nel nostro Paese.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Distinti saluti

Il Presidente
Ing. Fabrizio Santini


Sportello Accise & Dogane
dott. Guido Calderaro
